Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 1 ottobre 2025, il ricorrente afferma di aver disposto un bonifico estero dal conto corrente di corrispondenza intrattenuto presso l'intermediario convenuto e cointestato al medesimo insieme a un terzo soggetto. anch'esso intervenuto nel presente procedimento. Il

menzionato bonifico, di importo pari a € 1.080.000,00 ha generato un accredito sul conto corrente del beneficiario acceso presso una banca degli Emirati Arabi Uniti pari a dirham 4.340.000,00. Lamenta l'applicazione di un tasso di cambio sfavorevole in sede di esecuzione del bonifico, che avrebbe generato, rispetto alle aspettative, una differenza di cambio sfavorevole quantificata in dirham 150.000,00. Di conseguenza, contestando il comportamento omissivo e poco collaborativo del personale del convenuto, che non avrebbe saputo fornire chiare informazioni in merito al tasso di cambio applicabile, all'identità della banca beneficiaria e alle modalità operative di realizzazione dell'operazione di pagamento controversa, il ricorrente chiede un risarcimento nella misura minima di € 40.000,00.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla verifica della legittimità della pretesa risarcitoria di parte ricorrente relativamente a un bonifico internazionale il cui importo, a seguito dell'applicazione di un tasso di cambio sfavorevole, avrebbe generato un accredito sul conto corrente del beneficiario inferiore alle attese del cliente.

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esprimersi in merito all'eccezione nel rito sollevata dal convenuto, il quale lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che il bonifico di cui è ricorso sarebbe stato eseguito in euro, senza dunque l'applicazione di alcun tasso di cambio. Sarebbe poi stata la banca emiratina presso cui è radicato il conto corrente del beneficiario ad applicare il tasso di cambio euro/dirham tale da generare la doglianza di parte ricorrente. L'eccezione non coglie nel segno. Dalla documentazione versata in atti, infatti, è pacifico rilevare come la doglianza del cliente si fondi su una condotta "*omissiva e non collaborativa*", in esplicita violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario ex art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 11/2010, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2). Di conseguenza, il Collegio non può che respingere la menzionata eccezione di carenza di legittimazione passiva, non essendo precluso all'Arbitro valutare la condotta dell'intermediario, sia nella prospettiva dell'accertamento di un'eventuale condotta illecita, sia nella prospettiva del risarcimento del danno invocato da parte ricorrente. La questione può ora essere esaminata nel merito. Innanzitutto, dalla documentazione prodotta dal convenuto, emerge chiaramente come il bonifico sia stato impartito e disposto in euro dalla banca dell'ordinante, con la diretta conseguenza che il tasso di cambio euro/dirham è stato applicato dalla banca beneficiaria al momento della ricezione dell'importo. In particolare, con riferimento agli scambi di email intercorsi tra le parti nel periodo antecedente l'esecuzione del bonifico (datato 30 aprile 2025), non si evincono comportamenti omissivi o poco collaborativi da parte del personale della banca di volta in volta contattato dai clienti ai fini dell'acquisizione delle informazioni collegate alla natura dell'operazione di pagamento contestata. Sul

punto, peraltro, il Collegio rileva come un bonifico in euro disposto verso un Paese extra UE non rientri nel perimetro applicativo della menzionata PSD2, che prevede l'applicazione della disciplina SEPA, essendo trattato secondo la disciplina generale dei pagamenti internazionali tramite SWIFT e secondo le regole contrattuali del prestatore di servizi di pagamento (PSP). SWIFT non stabilisce tassi di cambio, commissioni delle banche coinvolte, tempi di esecuzione, obblighi informativi verso i clienti finali. Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, il bonifico viene effettuato in euro la conversione valutaria è effettuata a valle dalla banca del beneficiario nel caso in cui il conto di destinazione sia espresso in diversa valuta (dirham). Del resto, orientamento consolidato di questo Arbitro è il principio secondo cui "*ciascun intermediario risponde dell'esecuzione dei segmenti di attività che rientrano nella sua sfera di controllo, che costituiscono oggetto di obbligo contrattuale nei confronti esclusivamente del proprio cliente*" (Collegio di Milano, Decisione n. 8690/2015). Peraltro, dall'analisi delle condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto di conto corrente in essere tra le parti e allegate dal convenuto, si evince che non fosse possibile effettuare bonifici in uscita in aree extra SEPA in valute estere diverse da dollari USA, dollari canadesi e Yen. A ciò, si aggiunga che, non rientrando il bonifico estero di cui è ricorso nel perimetro di applicazione della PSD2, non si applicano gli obblighi informativi previsti dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 11/2010. Nello specifico, non esiste alcun obbligo di fornire ex ante – come più volte richiesto dal cliente – il tasso di cambio euro/dirham applicato dalla banca beneficiaria alla ricezione dell'importo in euro, né è prevista la possibilità di comunicare l'ammontare delle commissioni e delle spese trattenute da banche terze in paesi extra UE. Ritiene dunque il Collegio che le doglianze del ricorrente siano infondate in quanto parte ricorrente ha correttamente eseguito l'ordine di pagamento secondo le istruzioni impartite e, inoltre, la complessiva condotta dell'intermediario è stata conforme al rispetto delle regole normative in materia, con particolare riferimento a quelle relative alla trasparenza dei rapporti con la clientela, avendo la stessa fornito al ricorrente un quadro informativo chiaro ed esaustivo sulle modalità operative di realizzazione dell'operazione di pagamento contestata (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 2888/2021). Alla luce di quanto sopra, risulta priva di pregio anche la pretesa risarcitoria del cliente, il quale non ha inoltre fornito alcuna prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subìto. Non risulta in particolare assolto l'onere della prova né sull'*an*, né sul *quantum* del pregiudizio lamentato. Si ricorda al proposito che è oramai principio consolidato nella giurisprudenza di questo Arbitro che "[…] *il risarcimento del danno è sempre commisurato all'effettivo pregiudizio subìto dal titolare del diritto e non può mai degradare a ristoro per un danno in re ipsa*" (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 1642/2019). Né soccorre la possibilità di una quantificazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., posto che essa può operare unicamente laddove sia stata dimostrata l'esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente. Da ultimo, questo Arbitro ha condiviso i consolidati indirizzi della Suprema Corte, secondo cui è consentita la risarcibilità dei danni non patrimoniali soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 18953/2020).

PER QUESTI MOTIVI

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE